



LUCIANO MONARI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BRESCIA

DECRETO
per la **MODIFICA** del
REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Prot. n. 1284/09

Considerata l'importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dal diritto al Collegio dei Consultori;

allo scopo di favorire, alla luce dell'esperienza finora acquisita, uno svolgimento sempre più ordinato ed efficace delle sue attività e di stabilire un organico collegamento con il Consiglio per gli affari economici della Diocesi e con il Consiglio Presbiterale;

avendo evidenziato, dopo cinque anni di attività, la necessità di modificare in alcune parti il vigente regolamento, approvato con decreto del mio predecessore del 1° gennaio 2005 (prot. n. 1070/04);

visto il can. 502 del Codice di Diritto Canonico;

DECRETO

la promulgazione del *Regolamento del Collegio dei Consultori* secondo le modifiche apportate nel testo allegato al presente decreto.

Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra precedente disposizione regolamentare.

Brescia, 18 novembre 2009.


Sac. Marco Alba
Cancelliere




† Luciano Monari

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Natura e finalità

Art.1

Il Collegio dei Consultori (Co.Co.), è un gruppo di presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale, a cui è affidato, nelle forme e nei casi specificati dal Diritto, il compito ordinario di aiutare il medesimo Vescovo, con il consiglio o il consenso, nel compimento degli atti diocesani di maggiore rilevanza canonica, compresi atti di amministrazione dei beni ecclesiastici, con particolare attenzione alle finalità pastorali.

Il Co.Co. ha inoltre il compito straordinario di assumere interinalmente il governo della Diocesi fino alla elezione o alla nomina dell'Amministratore diocesano.

Art. 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di Diritto Canonico, dalle delibere applicative della C.E.I. e della C.E.L. in materia amministrativa e dal presente Regolamento.

Compiti

Art. 3

Il Co.Co. esercita funzioni di reggenza della Diocesi in caso di sede impedita o di sede vacante:

a) in sede impedita:

elegge il sacerdote che deve governare la Diocesi, qualora non ci sia il Vescovo Ausiliare o sia a sua volta impedito e non sia stato indicato un Reggente dal Vescovo stesso, a norma del can. 413 § 1 (cfr can. 413 § 2);

b) in sede vacante:

1. in mancanza del Vescovo Ausiliare, informa la Santa Sede della morte del Vescovo (cfr can. 422);
2. in mancanza del Vescovo Ausiliare o di uno specifico intervento della Santa Sede, regge la Diocesi fino alla costituzione dell'Amministratore diocesano (cfr can. 419);
3. entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede vescovile è vacante, elegge l'Amministratore diocesano (cfr can. 421 § 1);
4. assiste alla presa di possesso del nuovo Vescovo (cfr can. 382 § 3).
5. Svolge le funzioni del Consiglio Presbiterale, che decade *ipso facto* in sede vacante (cfr. can. 501 §2).

Art. 4

Il Co.Co. coadiuva il Vescovo nella amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette:

a) esprimendo il proprio consenso circa:

1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo in qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani, così come individuati dalla C.E.I. (cfr can. 1277; delibera C.E.I. n. 37); tale consenso si aggiunge perciò a quello del Consiglio degli affari economici della Diocesi;

2. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla C.E.I., oppure di *ex voto* e di oggetti di valore artistico e storico (cfr can. 1292);
 3. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (cfr can. 1297; delibera C.E.I. n. 38);
- b) esprimendo il proprio parere circa:
1. le scelte di maggior rilievo nell'ambito dell'amministrazione dei beni della Diocesi e degli enti ecclesiastici dipendenti dall'Ordinario, sia di carattere generale, sia per casi singoli (cfr can. 1277);
 2. la nomina dell'economista diocesano e la sua eventuale rimozione durante il munere (cfr. can. 494 §1 e §2);
 3. la richiesta di ammissione delle parrocchie ai contributi della C.E.I. per la nuova edilizia di culto;
 4. la destinazione delle somme derivanti dall'otto per mille ricevute annualmente dalla CEI e le richieste degli enti ecclesiastici, soprattutto delle parrocchie, in situazioni di straordinaria difficoltà economica.
 5. La destinazione del "Fondo comune diocesano" costituito da una parte dell'otto per mille settore Culto e Pastorale trasmesso dalla CEI alla Diocesi e da tutta o parte della tassa diocesana derivante dalla vendita di immobili o da donazioni, eredità e legati.

Composizione, durata in carica e obblighi dei Consultori

Art. 5

Il Collegio dei Consultori della nostra Diocesi è composto da nove presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale in carica.

Art. 6

Il Collegio dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Co.Co. (cfr can. 502 § 1).

Durante il mandato i componenti del Collegio restano in carica anche se cessano di essere membri del Consiglio Presbiterale. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario sostituire uno o più Consultori, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

Art. 7

I Consultori hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il Consultore decade dal mandato.

La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito.

Presidente e segretario

Art. 8

Il Co.Co. è presieduto dal Vescovo o, per mandato speciale, da un altro presbitero. Nel caso di sede vacante o impedita, se non è già stato stabilito diversamente, la presidenza spetta al sacerdote del Collegio più anziano di ordinazione (cfr can. 502 § 2).

Art. 9

Spetta al presidente, in particolare: convocare il Collegio, moderare le sedute, sottoporre al Vescovo i pareri e le delibere, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano (CDAE) e gli Uffici di Curia.

Una volta all'anno il Co.Co. darà relazione al Consiglio Presbiterale circa la propria attività. Inoltre il Co.Co. può richiedere al Vescovo il parere del Consiglio Presbiterale su determinati argomenti di per sé di competenza del Co.Co., ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 10

Il segretario è nominato dal Vescovo, anche al di fuori dei membri del Co.Co. e dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

Spetta in particolare al segretario: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Collegio, preparare il materiale riguardante le diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

Sessioni

Art. 11

Il Co.Co. si raduna normalmente una volta al mese per esaminare le pratiche di sua competenza. Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il CDAE, possono essere richieste dal Vescovo, dal presidente o da almeno cinque consultori.

Art. 12

Il presidente può invitare alle sedute del Co. Co, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, in particolare i Responsabili degli Uffici di Curia interessati dalle materie in discussione.

Art. 13

Entro gli otto giorni precedenti la sessione, il segretario trasmette ai Consultori l'ordine del giorno, firmato dal presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

Art. 14

Le singole questioni sono illustrate dal presidente o, su suo incarico, dal segretario oppure dal responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 15

Nel caso di pratiche di competenza anche del CDAE, di natura prevalentemente giuridica e finanziaria, e della Commissione diocesana di consulenza tecnica per gli oratori, esse verranno di norma esaminate previamente dal Co.Co., al fine di esperire anzitutto una valutazione più direttamente pastorale.

Art. 16

Quando il Collegio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consultori devono pronunciarsi tramite voto, su invito del presidente.

Il voto è normalmente espresso a voce o per alzata di mano.

Su richiesta del presidente o su istanza di almeno cinque Consultori, il voto deve essere dato in forma segreta. La deliberazione è approvata se, presenti la maggioranza assoluta dei Consultori, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, il consenso del Co.Co. si ritiene non dato. Il parere, invece, è trasmesso al Vescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consultore richiedere che sia messa a verbale, e possa così essere conosciuta dal Vescovo, la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Ciascun Consultore non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni riguardanti enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa.

Art. 17

I Consultori e i partecipanti al Co.Co. sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal presidente (cfr can. 127 § 3).

Verbale e sua presentazione al Vescovo

Art. 18

Il verbale delle sessioni, redatto dal segretario, è presentato al Vescovo dal presidente. Tuttavia le pratiche di competenza anche del CDAE, che hanno ottenuto l'approvazione del Co.Co., non vengono sottoposte direttamente al Vescovo, ma vengono trasmesse dal presidente del Collegio al presidente del CDAE. Spetta a quest'ultimo la presentazione al Vescovo in un unico verbale delle pratiche approvate dai due organismi.

Procedura d'urgenza

Art. 19

Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del Co.Co. e non sia possibile attendere la riunione programmata del Collegio, si può ricorrere a una procedura speciale. Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica il benestare del presidente, avuto il parere conforme di almeno due Consultori.

Nella seduta successiva, il presidente o uno dei Consultori firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al Co.Co. la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

Rimando alle norme generali

Art. 20

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le norme generali del Diritto della Chiesa.